



# COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 37 del 05/04/2018

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO AI FINI DELLA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DI PREZZO SUL GASOLIO E SUI GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **cinque**, del mese di **aprile**, alle ore **10:15** nella solita sala delle adunanze, il Commissario Straordinario Giuseppe Dott. Zarcone con l'assistenza del Segretario Comunale Mazzotta Dott.ssa C. Donatella ha adottato la deliberazione in oggetto.

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO AI FINI DELLA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DI PREZZO SUL GASOLIO E SUI GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri comunali, il Consiglio di questo Ente, nelle more dell'emanazione del decreto Presidenziale di scioglimento, prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con Decreto del Prefetto di Torino prot. n. 2017-006462 del 10.07.2017, è stato sospeso ed è stato nominato il Dott. Giuseppe Zarcone quale Commissario Prefettizio per assicurare la provvisoria amministrazione del Comune, con il conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
- con decreto del 31.07.2017 il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scalenghe e la nomina del dott. Giuseppe Zarcone quale Commissario straordinario fino all'insediamento degli organi ordinari.

Richiamati i contenuti del D.M. 09.03.1999 del Ministero delle Finanze *“Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412”*.

Rilevato che il Comune di Scalenghe appartiene alla zona climatica **“E”** come risulta dalle tabelle approvate con il suddetto D.P.R. n.412/93.

Visto il D.P.R. 30.09.1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'art. 8 comma 10, lettera c) della Legge 23.12.1998, n. 488.

Richiamata la legge 23.12.1998 n. 488 e precisamente l'art. 12 c. 4 che, modificando le previsioni della Legge 23.12.1998 n. 488, consente una riduzione del costo del gasolio e del G.P.L. anche miscelato ad aria alle frazioni e borgate non metanizzate di comuni ricadenti nella fascia climatica **“E”** di cui al D.P.R. n. 412/93, esclusi dall'elenco di cui al Decreto del Ministero delle Finanze, a condizione che tali frazioni siano individuate con atto deliberativo del Consiglio Comunale degli Enti interessati, da comunicare entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

Considerato che l'Art.4 comma 2, D.L. 30.09.2000 n.268, convertito in Legge n.354/2000, come modificato dall'Art.27 comma 3 Legge 23.12.2000 n.388 (Finanziaria 2001) stabilisce che per frazioni non metanizzate di Comuni si intendono *“le porzioni edificate del proprio territorio ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse ...”*.

Vista le proprie precedenti Deliberazione n. 12 del 12.03.2001, n. 11 del 6.3.2003 e n. 2 del 31.01.2017 con le quali sono state individuate le zone non metanizzate del territorio comunale.

Ritenuto opportuno provvedere annualmente all'adozione della delibera che individua le zone non metanizzate dei Comuni appartenenti alla zona climatica **“E”** e provvedere alla richiesta di successiva autorizzazione ad opera degli organi competenti in materia.

Ricordato che le succitate D.C.C. n.12/2001, n. 11/2003 n. 2/2017 stabilivano che:

- ◆ le abitazioni, fabbricati in genere o parti degli stessi, distanti max. 50 metri lineari dalla rete di distribuzione del metano sono da considerare compresi in **“zona metanizzata”**;
- ◆ le restanti abitazioni e fabbricati in genere o gruppi di case sparse distanti oltre 50 metri lineari dalla rete di distribuzione del metano sono da considerare compresi in **“zona non metanizzata”**.

Preso atto che dal 31.01.2017 (data dell'ultima deliberazione sulle zone non metanizzate) ad oggi, sul territorio comunale, non sono intervenuti ampliamenti / modificazioni della rete gas metano e pertanto quanto stabilito dalle precedenti Deliberazioni n.12/2001, n. 11/2003 e n.2/2017 è tuttora valido ragione per la quale si può riconfermare la

perimetrazione già indicata negli allegati alle precedenti deliberazioni (*Allegato A - Elenco delle zone*) e (*Allegato B - Planimetria*) che qui si richiamano integralmente per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 45 del 30.11.2001 e s.m.i..

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, espresso dal Segretario Comunale.

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio

## DELIBERA

1. Di approvare la sopra riportata narrativa che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di richiamare le precedenti Deliberazione del Consiglio n. 12 del 12.03.2001, n. 11 del 6.3.2003 e n. 2 del 31.01.2017 con le quali sono state individuate le zone non metanizzate del territorio comunale nelle quali veniva specificato che:
  - le abitazioni, fabbricati in genere o parte degli stessi, distanti max. 50 Mt. lineari dalla rete di distribuzione del metano sono da considerare compresi in **“zona metanizzata”**;
  - le abitazioni e fabbricati in genere o gruppi di case sparse distanti oltre 50 Mt. lineari dalla rete di distribuzione del metano sono da considerare compresi in **“zona non metanizzata”**.
3. Di dare atto che dal 31.01.2017 (data dell'ultima deliberazione sulle zone non metanizzate) ad oggi, sul territorio comunale, non sono intervenuti ampliamenti / modificazioni della rete gas metano e pertanto quanto stabilito dalle precedenti Deliberazioni n.12/2001, n. 11/2003 n. 2/2017 è tuttora valido.
4. Di riconfermare la perimetrazione già indicata negli allegati alle precedenti Deliberazioni n.12/2001, n. 11/2003 e n.2/2017 (*Allegato A - Elenco delle zone*) e (*Allegato B - Planimetria*) che qui si richiamano integralmente per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, e per conoscenza all'agenzia delle Dogane ed all'Ufficio Tecnico di Finanza.
6. Di demandare ai responsabili dei servizi interessati tutti i compiti discendenti dal presente deliberato.
7. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009).
8. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.  
In originale firmato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**GIUSEPPE DOTT. ZARCONI**  
F.to:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal 20/04/2018

Scalenghe, li, 20/04/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Scalenghe, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

---

**ESEGUIBILITA'**

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Scalenghe, li 05/04/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza reclami.

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Scalenghe, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella